



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI

N. 1157 DEL 02.12.2021

AA.GG. N. 408 DEL 02.12.2021

OGGETTO: Annullamento in autotutela della procedura di gara indetta con la determinazione dirigenziale n. 889 del 10.09.2021 per l'affidamento del servizio di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2021/2022.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che:

- Con determinazione della Commissione Straordinaria n. 1 del 12 agosto 2021, sono state attribuite alla sottoscritta, le competenze stabilite dall'art.107, del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, con tutte le funzioni e le responsabilità riportate nell'art.109 dello stesso Decreto Legislativo n.267/2000, relativamente alla gestione del Settore Affari Generali;
- In relazione al presente provvedimento la sottoscritta ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

Vista la determinazione dirigenziale n. 889 del 10.09.2021 con la quale è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi art. 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento del servizio di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2021/2022., attraverso una R.D.O aperta (richiesta d'ordine) rivolta alle ditte presenti sul portale MePA, con individuazione del contraente mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo l'applicazione e la graduazione dei criteri di valutazione indicati nella lettera invito, effettuati dalla Commissione Aggiudicatrice nominata ai sensi della L.R. n. 12/2011;

Preso atto che la succitata procedura è stata pubblicata mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 16.09.2021, identificata con il n. 2867956 e che per mero errore materiale, in sede di configurazione della procedura nella piattaforma MEPA, è stata prevista l'attribuzione automatica del punteggio relativo all'offerta economica anziché la valutazione da parte della Commissione di gara, determinando così l'elaborazione di una graduatoria difforme rispetto a quella stilata dalla Commissione di Gara, atteso che i criteri di attribuzione dei punteggi sono risultati discordanti;

Considerato che l'interesse pubblico ed il buon andamento dell'azione amministrativa, rivalutati anche alla luce delle più recenti normative e consolidamenti giurisprudenziali, porta a ritenere inopportuno il completamento della procedura di gara di cui al presente oggetto;

Rilevato che non si è ancora provveduto all'approvazione della graduatoria finale, per cui il provvedimento di annullamento in via di autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche acquisite, riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico;

Che, in tale fase, questa Amministrazione al fine di evitare qualsiasi potenziale contenzioso che possa insorgere con le Ditte concorrenti, intende avvalersi della facoltà espressamente prevista dalla lettera di invito, come indicato espressamente al punto 3) che riporta testualmente " Il Comune non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso

di sospensione e/o revoca e/annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione non potranno vantare nei confronti del Comune stesso alcun diritto e/o pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura”;

Richiamato l’art. 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 “*per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere annullato da parte dell’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge*”;

Dato atto altresì che l’autotutela è definita come la “possibilità per la pubblica amministrazione di risolvere i conflitti attuali o potenziali eventualmente insorgenti con i soggetti interessati dai suoi provvedimenti, senza che sia necessario l’intervento di un giudice e, quindi, come quell’attività discrezionale della P.A. attraverso la quale essa provvede, di propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra un provvedimento amministrativo ed il risultato cui essa mira;

Evidenziato che anche l’art. 32 comma 8 del “Codice dei Contratti” Decreto Leg.vo n. 50/2016 afferma l’esercizio dei poteri di autotutela della Stazione Appaltante anche dopo l’aggiudicazione definitiva ovvero sino alla stipulazione del contratto;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, al fine della salvaguardia dell’interesse pubblico, procedere in via di autotutela alla revoca della procedura di gara di cui sopra e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Visto il TUEL n. 267/2000

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Vista la Legge n. 241/1990

Vista la L.R. n. 12/2011

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa che si intendono integralmente richiamati quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Di procedere, in autotutela, ai sensi dell’art. 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’annullamento della procedura di gara indetta con la determinazione dirigenziale n. 889 del 10.09.2021 e alla revoca della medesima gara sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA identificata nella RDO n. 2867956;
- di ritenere concluso il lavoro della Commissione di aggiudicazione e terminati conseguentemente anche gli effetti dell’atto di nomina della Commissione stessa;
- Di dare comunicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dell’annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto, alle ditte invitate alla RDO su MEPA tramite invio del presente atto, utilizzando la apposita sezione di comunicazioni sul sistema MEPA;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di Gara.

La Responsabile del settore

Affari Generali

F.to Enza Maniscalco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI

- che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 comma 4, del Dec. Leg.vo N. 267/2000, i quali hanno avuto esito favorevole.

N. ____ del _____

Il Responsabile del settore

Finanziario e Tributi

F.to Rag. M. Rosa Napoli